

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure selettive per il conferimento, da parte dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito LCU), di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240.
2. I titolari di assegno partecipano a programmi di ricerca e alle connesse attività tecnico – scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore di LCU, svolgendo in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato i compiti assegnati dal Responsabile Scientifico del programma.
3. Il titolare di assegno può svolgere, con il suo consenso e senza che da ciò derivino a suo favore diritti di alcun genere, attività didattiche integrative, esclusivamente su temi attinenti con la ricerca in corso.

Art. 2

Requisiti

1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al successivo art. 4 è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea specialistica/magistrale ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento coerente con le attività previste ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere debitamente dichiarato (Nel caso in cui il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza", la Commissione Giudicatrice potrà dichiarare l'equipollenza del titolo di studio ai soli fini dell'ammissione alla selezione);
 - b) curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca (l'idoneità scientifica è attestata dalla produzione del candidato nel quinquennio precedente la selezione);
 - c) documentata attività di ricerca, di durata non inferiore a due anni, presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi.
2. Il bando di concorso può prevedere, quale requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione, il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.
3. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
4. Il personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010 non può essere destinatario degli assegni.
5. Sono, altresì, esclusi dal conferimento degli assegni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che

bandisce la selezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 3

Durata

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili secondo le procedure di cui al comma 4 del presente articolo.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Sulla base di documentate esigenze scientifiche e tenendo conto della valutazione di cui al successivo articolo 13 la Struttura Proponente formula al CdA la richiesta di rinnovo.

Art. 4

Istituzione

1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive, bandite con Decreto Rettorale, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Gli assegni di ricerca possono essere attribuiti mediante le seguenti procedure:
 - a) pubblicazione di un bando per ciascuna area scientifica di interesse di LCU, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni a LCU e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria;
 - b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
3. Ai sensi della lettera f) del comma terzo dell'articolo 6 dello Statuto, gli assegni di ricerca sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Possono proporre al CdA l'istituzione di assegni di ricerca il Senato Accademico, i Dipartimenti, i Centri di Ricerca (la "Struttura Proponente").
5. Nel caso la proposta preveda il conferimento di assegni di ricerca integralmente finanziati, per l'intera durata, da persone fisiche o enti pubblici o privati, la stessa deve essere accompagnata da specifiche convenzioni di finanziamento.
6. I Centri di Ricerca di LCU possono proporre, in aggiunta agli assegni di cui ai precedenti commi, l'istituzione

di ulteriori assegni di ricerca su fondi del centro di ricerca interessato, che siano stati raccolti presso enti, istituzioni, imprese o privati esterni all'Università.

7. Anche nei predetti casi la proposta di istituzione, la durata di ciascun assegno di ricerca e il relativo finanziamento vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 240/2010, LCU può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia. Tale possibilità deve essere espressamente prevista dal bando di concorso.

Art. 5

Contenuto del bando

1. In attuazione delle deliberazioni di cui al precedente articolo 4, con Decreto Rettorale, vengono indette procedure selettive per il conferimento degli assegni di ricerca.

2. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), il bando di concorso deve indicare:

- a) le aree scientifiche di interesse dell'Ateneo;
- b) i settori scientifico-disciplinari individuati nell'ambito delle aree scientifiche;
- c) il o i responsabili scientifici di ciascun assegno e i relativi progetti, corredati da una sintetica descrizione degli stessi;
- d) il numero, l'importo e la durata degli assegni;
- e) i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
- f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
- g) il giorno fissato per il colloquio ovvero le modalità di convocazione dei candidati;
- h) i titoli scientifici e accademici richiesti;
- i) le eventuali pubblicazioni;
- j) il trattamento economico e previdenziale;
- k) indicazione delle specifiche funzioni, dei diritti e dei doveri relativi alla posizione;
- l) le forme di controllo e di valutazione dell'attività.

3. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), il bando di concorso deve indicare:

- a) il progetto di ricerca al quale verrà destinata l'attività di collaborazione, con indicazione del relativo settore scientifico-disciplinare e del Responsabile scientifico con puntuale specificazione degli obiettivi della ricerca e del rilievo che la stessa dovrebbe avere rispetto allo stato dell'arte ed ai possibili progressi ai quali dovrebbe contribuire, nonché delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- b) il numero, l'importo e la durata degli assegni;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
- e) il giorno fissato per il colloquio ovvero le modalità di convocazione dei candidati;
- f) i titoli scientifici e accademici richiesti;
- g) le eventuali pubblicazioni;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) indicazione delle specifiche funzioni, dei diritti e dei doveri relativi alla posizione;

- j) le forme di controllo e di valutazione dell'attività.
4. Il bando può contenere inoltre il limite massimo di prodotti della ricerca, in ogni caso non inferiore a 10, presentabili dai candidati ai fini della selezione come da specifica richiesta da parte della Struttura Proponente.

Art. 6

Publicità e presentazione delle domande

1. Il bando di concorso è pubblicato, per almeno quindici (15) giorni consecutivi, sul sito internet di LCU, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere presentate all'Università degli Studi "Link Campus University" con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso.
3. Alle domande devono essere allegati:
 - 1) il progetto di ricerca con puntuale specificazione degli obiettivi della ricerca e del rilievo che la stessa dovrebbe avere rispetto allo stato dell'arte ed ai possibili progressi ai quali dovrebbe contribuire, nonché delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (solo nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lett. a);
 - 2) un dettagliato curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
 - 3) un elenco delle pubblicazioni, completo dei dati identificativi (autori, titolo, rivista/libro, nn. pagine, anno di pubblicazione);
 - 4) i titoli scientifici e accademici richiesti;
 - 5) ogni documento ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l'attitudine alla ricerca.

Art.7

Commissione esaminatrice

1. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), la valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore con proprio decreto, e composta da tre docenti (Professore Ordinario, Professore Associato, Professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, Ricercatore a tempo indeterminato e Ricercatore a tempo determinato) presso Università italiane o straniere nei settori concorsuali oggetto del bando.
2. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), la valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore di LCU con suo decreto, e composta da tre docenti (Professore Ordinario, Professore Associato, Professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, Ricercatore a tempo indeterminato e Ricercatore a tempo determinato) presso Università italiane o straniere nei settori concorsuali oggetto del bando; uno dei componenti può essere il Responsabile Scientifico del Progetto.
3. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e un segretario.

Art. 8

Procedura di selezione

1. La selezione pubblica ha luogo per titoli e per colloquio.
2. La Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente, nella prima riunione (e prima della visione dei

nomi dei candidati), i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nei limiti fissati dal successivo articolo 9, fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dello stesso, eventualmente anche per via telematica.

3. Qualora il giorno previsto per il colloquio non sia fissato nel bando, LCU provvede alla convocazione dandone preavviso di almeno quindici giorni. In sede di colloquio, il candidato che abbia presentato domande per un più assegni oggetto del medesimo bando, deve dichiarare per quale opterebbe in caso di successo in più procedure di selezione.

4. Ai fini della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene sommato a quello riportato nel colloquio.

5. Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.

6. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore, e sono resi disponibili per la consultazione degli interessati.

Art.9

Attribuzione dei punteggi

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), per ciascun candidato, la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un massimo di 100 punti, così suddivisi:

- a. progetto di ricerca: fino a punti 30;
- b. pubblicazioni, titoli accademici e scientifici: fino a punti 30;
- c. esito del colloquio: fino a punti 40.

2. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascun candidato, la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un massimo di 100 punti, così suddivisi:

- a) pubblicazioni, titoli accademici e scientifici: fino a punti 60;
- b) esito del colloquio: fino a punti 40.

3. Rientrano tra i titoli valutabili, i seguenti:

- a) lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi;
- b) i diplomi di Specializzazione;
- c) i diplomi di Master universitario;
- d) gli attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero.

4. In ogni caso la Commissione deve attribuire almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal candidato, previa valutazione di pertinenza dell'ambito di riferimento del Dottorato rispetto al settore disciplinare.

5. Non può essere dichiarato idoneo il candidato con un punteggio totale inferiore a 60 punti. Rimane salva la facoltà da parte delle Commissioni Esaminatrici di cui al precedente articolo 7 di indicare sub-criteri di

valutazione.

Art. 10

Natura e stipula del contratto

1. Il conferimento degli assegni è formalizzato previa stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, il quale viene convocato per la sottoscrizione dell'accordo e produce contestualmente, in originale o in copia autentica, i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando nonché i titoli che hanno dato luogo a valutazione.
2. Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula.
3. Il vincitore viene considerato rinunziatario qualora non si presenti entro il termine fissato ovvero non produca la documentazione richiesta oppure non inizi l'attività di ricerca secondo il programma di lavoro assegnato. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute tempestivamente e debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore tempestivamente e debitamente comprovati.
4. Il contratto dovrà specificare analiticamente il programma di lavoro assegnato, nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche di cui al successivo articolo 13, con la precisazione che in caso di giudizio negativo si procederà alla risoluzione del rapporto.

Art. 11

Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai titolari di assegno è determinato da LCU nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e viene corrisposto in rate mensili posticipate.
2. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 12

Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca svolge l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile Scientifico del progetto, al quale è affidato il controllo sul corretto svolgimento dell'attività da parte del titolare di assegno di ricerca. Non è considerata attività di ricerca il mero supporto tecnico.
2. Ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge l'attività. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile Scientifico del progetto e comunicata all'Amministrazione.
3. Il titolare di assegno di ricerca non può, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca, sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti; può tuttavia far parte delle commissioni

degli esami di profitto in qualità di cultore della materia e può ricevere incarichi di insegnamento o essere titolare di distinti contratti inerenti all'attività didattica integrativa (seminari, esercitazioni, collaborazione alle ricerche degli studenti per le tesi).

4. L'attività di ricerca può essere svolta presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile Scientifico.
5. L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità. In tal caso, si applicano, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università sino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
6. Agli assegni di cui al presente Regolamento, si applicano, altresì, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. L'attività di ricerca può, inoltre, essere sospesa esclusivamente per malattia grave e debitamente certificata.
8. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il Responsabile Scientifico del progetto e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
9. In caso di astensione obbligatoria per maternità, il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 Valutazione

1. I titolari di assegno sono tenuti a presentare al Responsabile Scientifico dettagliate relazioni sull'attività di ricerca svolta con cadenza periodica non superiore all'anno.
2. Il Responsabile Scientifico del progetto, formula un motivato giudizio sull'attività svolta dall'assegnista e si esprime sull'eventuale richiesta di rinnovo.
3. Con cadenza annuale, le relazioni presentate dall'assegnista sono trasmesse, unitamente ai relativi giudizi ed alla deliberazione del CdA sull'eventuale richiesta di rinnovo, al competente Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Art. 14 Revoca dell'assegno e recesso/rinuncia del titolare

1. Qualora il titolare dell'assegno non prosegua regolarmente l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca dell'assegno, da disporsi con apposito decreto del Rettore, acquisito il parere favorevole della Struttura Proponente. Sono considerati giustificato motivo la ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca e il persistere della violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 15, dopo la contestazione scritta da parte di LCU.
2. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone comunicazione all'Amministrazione

con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

3. In caso di cessazione successiva all'assunzione di servizio, qualora residui un periodo di durata del contratto non inferiore a 12 mesi, subentrerà il primo candidato successivo in graduatoria, salvo parere contrario motivato del Responsabile Scientifico della ricerca. In tal caso, previa stipulazione del contratto di cui all'art. 10, il rapporto avrà corso per i mesi rimanenti.
4. Qualora per effetto di rinuncia/recesso il titolare dell'assegno di ricerca non abbia svolto almeno i due terzi della durata complessiva dello stesso, non potrà beneficiare di altro assegno di ricerca prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione.

Art.15

Incompatibilità

1. L'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, così come previsto dall'art. 22, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'assegno è, altresì, incompatibile con proventi derivanti da rapporti di lavoro dipendente. Salva diversa indicazione contenuta nel bando di cui al precedente art. 5, i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza che sarà rifiutata se tale attività sarà dichiarata non compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca e/o suscettibile di comportare conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno e/o rechi pregiudizio a LCU in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare se siano legati da rapporti professionali o sia stati legati da tali rapporti nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando.
3. L'assegno non può essere cumulato né con altri assegni di ricerca (anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010), né con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.
4. La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio, Master Universitari o Specializzazione Medica.
5. Gli assegni di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 16

Norme transitorie finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione.
3. Il Regolamento trova applicazione anche alle procedure già istituite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.